



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 MAGGIO 2012

INTERROGAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 79 BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Question Time)

Registro Generale n.136/2 - presentata dal Consigliere Anita Sala (IDV)
Oggetto: ASL NA/1 – Paventata chiusura del poliambulatorio di via Carlo De Marco in Napoli
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n.137/2 - presentata dal Consigliere Umberto Del Basso De Caro (PD)
Oggetto: Comune di Foglianise (BN) - Nomina dei componenti la Commissione locale per il paesaggio
Risponde l'Assessore al Territorio, Beni Ambientali e Paesistici Marcello Tagliatela

Registro Generale n.139/2 - presentata dal Consigliere Eduardo Giordano (IDV)
Oggetto: Incarico di Direttore della UOC di Medicina Generale presso il P.O. Moscati di Aversa (CE)
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n.140/2 - presentata dal Consigliere Carlo Aveta (Misto – La Destra)
Oggetto: Nomina Direttore Generale dell'A.O. "Gaetano Rummo" di Benevento
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n.141/2 - presentata dal Consigliere Giuseppe Russo (PD)
Oggetto: America's Cup World Series
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n.142/2 - presentata dai Consiglieri Alessandrina Lonardo e Ugo de Flaviis (Popolari – Udeur)
Oggetto: Piano Energetico Regionale e geotermia
Risponde il Presidente della Giunta regionale



Consiglio Regionale della Campania

Registro Generale n.143/2 - presentata dal Consigliere Gennaro Oliviero (PSE)
Oggetto: Iniziative volte ad assicurare il rilascio delle autorizzazioni sanitarie ai sensi della L.R. 14 dicembre 2011, n.23
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Registro Generale n.144/2 - presentata dal Consigliere Carmine Sommese
(Misto – Alleanza di Popolo)
Oggetto: Accordo di Programma per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'Area Nolana
Risponde l'Assessore all'Ambiente Giovanni Romano

Registro Generale n.145/2 - presentata dal Consigliere Sergio Nappi
(Libertà e Autonomia – Noi Sud)
Oggetto: Omessa comunicazione dati da parte della Autoservizi irpini S.p.A.
Risponde l'Assessore ai Trasporti Sergio Vetrella

Registro Generale n.146/2 - presentata dal Consigliere Giovanni Fortunato
(Caldoro Presidente (N.PSI/PDL – MPA ADC)
Oggetto: Incompatibilità a ricoprire incarichi presso l'ASL SA/3
Risponde il Presidente della Giunta regionale

Napoli, 23 maggio 2012

Il Segretario Generale
dott. Fernando De Angelis



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"
IL PRESIDENTE

Prot. n. 189/11

Napoli li 04/11/2011

Al Segretario Generale
S E D E

Oggetto: Trasmissione QUESTION TIME.

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art. 79 bis del nuovo Regolamento Interno, il QUESTION TIME a firma del Anita Sala.

Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente
- On. Eduardo Giordano -

Prot. Gen. 2011.0027253/A

Del 07/11/2011 10.10.13
Da CR A. SEROC

Tel. 081/7783643 – 3408 – 3311
Fax 081/7783463

*Sav. Op. Corch.
04/11/11*



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"

136/2/ART. 79 BIS

Prot. n. 189/11

Napoli li 04/11/2011

QUESTION TIME

Interrogazione a risposta immediata ex art. 79 bis

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On. Paolo Romano

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Stefano Caldoro

Loro Sedi

PREMESSO CHE:

- Il poliambulatorio ubicato in Napoli alla via Carlo De Marco, sotto la giurisdizione dell'ASL NA/1, è composto di tre piani e serve un'utenza di circa 25.000 persone;



Consiglio Regionale della Campania

**Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"**

- Lo stesso conta di n. 14 ambulatori, ventuno specialisti e riesce a visitare giornalmente 400 utenti, per la maggior parte anziani con gravi patologie;
- La paventata chiusura del poliambulatorio, accorpando lo stesso ad altra sede non in zona, comporta un disagio agli utenti stessi in particolar modo alle persone anziane;
- Da quattro mesi il ticket è pagato all'ufficio postale, poiché lo sportello è stato chiuso;
- Con nota del 05/07/2011 prot. n. 466902 il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Napoli faceva presente ai vertici dell'ASL NA/1 che lo sportello adibito al pagamento dei ticket, presso il poliambulatorio di via Carlo De Marco era stato chiuso;
- Con nota del 30/08/2011 prot. n. 538704, a firma del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, veniva sollecitata una risposta alla nota di cui sopra;
- L'Associazione Culturale "Amici di Piazza G.B. Vico", ha raccolto circa 1.200 firme affinché la struttura non fosse dislocata in altra sede;
- Con nota prot. n. 652956 del 14/10/2011, il Vice Sindaco del Comune di Napoli trasmetteva la petizione dell'Associazione Culturale "Amici di Piazza G.B. Vico" al Presidente della G.R. della Campania On. Stefano Caldoro;
- Che in data 21/10/2011 il Consiglio della terza Municipalità di Napoli "Stella S. Carlo all'Arena" si è riunito per discutere sui programmi socio sanitari della Municipalità, deliberando la mobilitazione permanente del Consiglio di Municipalità sull'emergenza sanitaria sul territorio, istituendo una commissione straordinaria sull'assistenza socio sanitaria.

CONSIDERATO CHE:

- La struttura sopra citata è di vitale importanza sul territorio, in virtù delle problematiche innanzi espresse.



Consiglio Regionale della Campania

***Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"***

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Commissario ad acta per la spesa sanitaria, per sapere:

Quali iniziative intende assumere per non privare il territorio di una struttura sanitaria indispensabile per la salute dei cittadini e per evitare che la stessa venga spostata altrove.

IL CONSIGLIERE

On. Anita Sala



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0008352/A

Del 18/04/2012 12 12 18

Da CR A SEROC

Prot.n. 97 del 18/4/2012

Al Segretario Generale
Consiglio Regionale della
Campania
Dr.Fernando De Angelis
S E D E

Oggetto : Question Time.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Russo, in qualità di Presidente del Gruppo del Partito Democratico, trasmette l'interrogazione a risposta orale a firma del Consigliere Umberto Del Basso De Caro da trattarsi al prossimo Question Time utile.


Giuseppe Russo)

Sen. U. Del Basso De Caro
18/04/12



13F/2/ART. 79 B1

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare

Partito Democratico

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0008352/A

Del 18/04/2012 12 12 18

Da CR A SEROC

On. Assessore Regionale

al Territorio, BB.AA. e Paesistici

S E D E

Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 79 bis del Regolamento

Il sottoscritto consigliere regionale premettendo che:

- la L.R. 10/82 (BURC nr. 17 del 01.03.1982), nel definire i compiti delle Commissioni Beni Ambientali, ha affermato, molto chiaramente, che <ai fini della nomina dei membri della Commissione ogni componente l'assemblea può esprimere un solo nominativo>;
- il disposto normativo testè richiamato è stato ribadito con nota 07.07.2011 prot. 942/sp, a firma del competente Assessore Regionale, nella quale (punto 2) si legge che <per i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, al RUP che ai sensi del TUEL nr. 267/2000 sostituisce l'attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti dalla L.R. 10/82 con applicazione dei medesimi criteri di composizione e di nomina>;
- il criterio di cui innanzi è stato nuovamente confermato con circolare esplicativa del 02.08.2011 della AGC del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici nella quale, al punto 4, si è ribadito che <i comuni sprovvisti di Commissione Edilizia devono istituire con deliberazione del Consiglio Comunale la Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del D.Lgs nr. 42/2004 e s.m.i., costituita dal RUP nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. nr. 10/82



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare

Partito Democratico

con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, la nomina e la durata>;

- il Consiglio Comunale di Foglianise con atto nr. 23 del 06.09.2011, adottato a maggioranza, ha deliberato la istituzione e la nomina della Commissione in parola effettuando cinque distinte votazioni al solo fine di impedire alla minoranza consiliare di essere rappresentata come per Legge;
- la Commissione così eletta è – all'evidenza – illegittima per violazione della LR 10/82 e della circolare esplicativa proveniente dall'organo sopraordinato Regione Campania;
- l'illegittima composizione della Commissione di cui all'art. 148 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. riverbera i suoi effetti, in tema di nullità derivata, su tutte le attività della Commissione, presenti e future.

Tutto quanto innanzi premesso,

CHIEDE

all'Assessore in epigrafe quali provvedimenti immediati intenda adottare al fine di garantire il rispetto della legge e della menzionata circolare esplicativa non solo per garantire il diritto delle minoranze ma anche la certezza dei rapporti giuridici e la piena osservanza del principio di legalità, correttezza, buon andamento ed imparzialità della P.A. sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Napoli, 11 aprile 2012

Umberto Del Basso De Caro



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"
Il PRESIDENTE

Prot. n. 146/11

Napoli li 05/09/2011

QUESTION TIME

Interrogazione a risposta immediata ex art. 79 bis

Al Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Trasmissione QUESTION TIME

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art.79 bis del nuovo Regolamento Interno, il QUESTION TIME a firma del Consigliere Eduardo Giordano.

Il Presidente
- On. Eduardo Giordano -

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0021617/A

Del 06/09/2011 09 13 23

Da CR A SEROC

*Scor. On. Giordano
05/09/11*



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"
Il PRESIDENTE

139/2/ART. 79 B
R.

Prot. n. 146 /11

Napoli li 05/09/2011

QUESTION TIME

Interrogazione a risposta immediata ex art. 79 bis

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On. Paolo Romano

Al Presidente della Giunta Regionale
Avv. Stefano Caldoro

Loro Sedi

Premesso che :

- In data 19 aprile 2011 con protocollo ASL CE n. 2772/GRU è stato bandito una selezione per incarico di sostituzione del Direttore della UOC di Medicina Generale ai sensi dell'art.18 del CCNL 98/01 presso il P.O. Moscati di Aversa;
- Si richiedeva ai partecipanti
 - 1) curriculum formativo e professionale predisposto con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000;
 - 2) Certificato di servizio;
 - 3) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
- Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione era il giorno 22 aprile 2011;
- per l'espletamento di tale selezione veniva istituita, e si insediava, apposita commissione per la valutazione dei curricula;
- solo quattro Dirigenti Medici presentavano domanda di partecipazione a tale selezione;



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"
Il PRESIDENTE

- la valutazione della commissione, dato l'esiguo numero di partecipanti doveva chiaramente svolgersi in tempi veloci;
- la mancanza della nomina di un responsabile ha provocato gravi difficoltà per l'utenza per assenze nelle turnazioni nel reparto di Medicina Generale, in particolar modo nel mese di agosto;
- tutti gli art.18 banditi dal P.O.Moscato di Aversa in tempi vicini sono stati espletati da parecchio tempo;

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA

l'Assessore alla Sanità della Regione Campania per sapere se:

se e quali siano i responsabili di una gestione che ha portato a non concludere la selezione per incarico di sostituzione Direttore della UOC di Medicina Generale, ai sensi dell'art.18 del CCNL 98/01, considerato che tutto ciò ha provocato gravi difficoltà per l'utenza

Il Consigliere
- On. Eduardo Giordano -



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "LA DESTRA"
Il Consigliere Regionale
Carlo Aveta

110/2/ART. 79 B
R.I.

Prot. 33 / 2012

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Paolo Romano

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

(ai sensi dell' art.79 bis del Regolamento Interno – Question Time)

Presentata dal Consigliere Carlo Aveta

Oggetto: Nomina dell'avv. Nicola Bocalone a Direttore Generale dell'A.O. "Gaetano Rummo" di Benevento.

Egregio Presidente,

in allegato alla presente Le trasmetto interrogazione a risposta immediata (ex art 79 bis), per il Presidente della Giunta Regionale, On. Stefano Caldoro.

Cordiali saluti.

Napoli, 22 maggio 2012

IL CONSIGLIERE REGIONALE

dott. Carlo Aveta

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0010950/A

Del 23/05/2012 09 07 18
Da CR A SEROC

*Sen. Op. Com. h.
22/05/12*

Gruppo "LA DESTRA"
Il Consigliere Regionale
Carlo Aveta

Prot. 33 / 2012

Al Presidente della Giunta Regionale

On. Stefano Caldoro

Sede

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata – Nomina dell'avv. Nicola Boccalone a Direttore Generale dell'A.O. "Gaetano Rummo" di Benevento.

Il sottoscritto Carlo Aveta, Consigliere Regionale della Campania,

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n.473 del 26/09/2011 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.197 del 29/09/2011, pubblicato sul B.U.R.C. il 03/10/2011 è stato nominato ed immesso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Gaetano Rummo" di Benevento l'avv. Nicola Boccalone, già ricompreso nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania giusta delibera di Giunta Regionale n.575 del 02/08/2010;
- che il predetto avvocato Nicola Boccalone, a suo tempo, ha allegato il proprio curriculum e dichiarazione sostitutiva comprovante l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale del Comune di Benevento ex art. 108 D.lgs. 267/00 per il periodo ricompreso tra il 11/01/2001 ed il 27/04/2006. Tale dichiarazione sostitutiva non ha mai precisato la natura di rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Benevento né la Regione Campania, e per essa l'apposita Commissione, ha mai avuto cura di verificare il reale contenuto del rapporto contrattuale

che, per contro, è stato sempre definito dalle parti (Comune di Benevento ed avvocato Boccalone) “contratto individuale di lavoro autonomo”;

- che avverso il provvedimento di nomina a Direttore Generale è stato prodotto, da un contro interessato, ricorso straordinario al Capo dello Stato nonché richiesta di riesame del provvedimento di inclusione dell'avv. Boccalone nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Campania;
- che l'Avvocatura Regionale, settore Consulenza legale e documentazione, con parere 01/02/2012 (protocollo 2012.0080081), con interpretazione assai ardita, ha ritenuto che la disciplina contenuta nell'articolo 108 del D.lgs. 267/00 è tale da qualificare “di lavoro dipendente” il rapporto che lega il Direttore Generale all'Ente, collocando in questa fattispecie il contratto individuale a suo tempo stipulato tra l'avv. Boccalone ed il Comune di Benevento;

CONSIDERATO

- che se l'Avvocatura Regionale avesse valutato con attenzione gli atti sottoposti al suo esame avrebbe dovuto trarre conseguenze assai diverse da quelle alle quali è pervenuta. In particolare l'organo di consulenza interno avrebbe dovuto valutare i seguenti elementi:
 - a) il requisito previsto dall'art.1, comma 2, lett. A dell'Avviso pubblico di selezione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.575 del 02/08/2010 pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 16/08/2010 che testualmente dispone “saranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e non le esperienze lavorative relative ad attività libero-professionali né quelle di mera consulenza”;
 - b) nel periodo durante il quale il requisito quinquennale sarebbe maturato (11/01/2001 – 27/04/2006), l'avv. Boccalone è stato regolarmente e continuativamente iscritto all'albo forense tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
 - c) l'avv. Boccalone, sempre nelle funzioni di Direttore Generale del Comune di Benevento ed a riprova dell'esistenza del rapporto libero-professionale intrattenuto con l'Ente, sarebbe stato sempre mensilmente retribuito previo rilascio di fattura gravata di accessori (I.V.A. e C.P.A.);
 - d) con sentenza n.1638 del 10/10/06 (allegato n.1), confermata in grado di appello con decisione n.277/07 il Tribunale di Benevento, investito della richiesta di declaratoria di ineleggibilità del Boccalone alla carica di Consiglio Comunale del capoluogo, ha respinto

il ricorso, fondato proprio sulla asserita natura di lavoro subordinato dell'incarico di Direttore Generale e, aderendo alla tesi difensiva dell'avvocato Boccalone, ha accertato insussistente il rapporto di lavoro subordinato instaurato con il Comune di Benevento.

Nella richiamata decisione è dato testualmente di leggere (pagina n.12 allegato n.1):
"...orbene il rapporto tra il Direttore Generale ed il Comune di Benevento non risulta esser stato caratterizzato dalla subordinazione gerarchica, né da vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'Ente né dal rispetto di un preciso orario di lavoro o dall'assolvimento degli altri doveri tipici del pubblico impiegato. Peraltro, il contratto che legava il Boccalone all'Ente fu titolato espressamente dalle parti come CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO e sul punto sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria hanno sempre sottolineato l'importanza della ricerca della volontà delle parti per accertare, anche attraverso il *nomen iuris* attribuito al rapporto, come le stesse abbiano inteso qualificare il rapporto stesso e se l'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione amministrativa sia avvenuta a titolo dichiaratamente diverso da quello di lavoratore subordinato";

- e) nella suddetta sentenza, precisamente alla pagina n.7, si legge testualmente "Sul punto il Boccalone evidenziava di avere svolto le funzioni di Direttore Generale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e di non essere mai stato legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato e quindi di non essere mai stato un dipendente del Comune di Benevento". Pertanto, l'avv. Boccalone, durante il dibattimento **dichiarava** di non essere mai stato un dipendente del Comune di Benevento;

RILEVATO

che per quanto innanzi esposto appare evidente che la Regione Campania giammai avrebbe potuto inserire l'avv. Boccalone nell'elenco unico degli idonei e, conseguentemente, nominarlo Direttore Generale dell'A.O. Rummo di Benevento;

CHIEDE


al Presidente della Giunta, anche nella qualità di Commissario di Governo per la Sanità, di conoscere quali urgenti ed indifferibili provvedimenti intenda promuovere ed adottare al fine di evitare il procrastinarsi di una situazione di evidente illegittimità idonea a produrre illegittimità derivate (nomine dei Direttori Amministrativo e Sanitario, deliberazioni adottate, provvedimenti di

competenza del Direttore Generale), in particolare, l'interrogante chiede di conoscere se intenda, in sede di autotutela annullare l'inserimento dell'avvocato Boccalone nell'elenco unico degli idonei e, conseguentemente, la nomina a Direttore Generale.

Napoli, 22 maggio 2012

IL CONSIGLIERE REGIONALE

dott. Carlo Aveta



Pubblico Ministero – sede

INTERVENIENTE

CONCLUSIONI


Come da atti introduttivi del giudizio e memorie conclusionali, che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19/7/2006 Zollo Concetta , iscritta al n. 31686 della lista elettorale generale femminile del Comune di Benevento, esponeva che con atto sindacale dell'11/7/2001 il Comune di Benevento aveva conferito all'avv. Nicola Boccalone l'incarico di direttore generale dell'ente, alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 12/7/2001, funzioni che il Boccalone aveva espletato sino al 27/4/2006, allorquando con nota protocollata in pari data aveva comunicato al sindaco dell'epoca l'intenzione di sospendere le funzioni di direttore generale e di presentare la propria candidatura alle elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2006.

A detta nota aveva fatto seguito l'atto in pari data con il quale il Sindaco di Benevento aveva autorizzato il Boccalone a sospendere le funzioni di direttore generale dell'ente.


A seguito della consultazione elettorale suddetta il Boccalone era risultato eletto nella lista n.1 (Alleanza Nazionale) in quarta posizione con n.345 voti.



Quindi, in data 22/6/2006, era stata convocata la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, nel corso della quale era stato presentato un emendamento al punto 1 dell'ordine del giorno "Convalida degli eletti", con cui n.21 consiglieri contestavano al Boccalone la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, emendamento che era stato successivamente ritirato, per cui il Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 22/6/2006 aveva convalidato l'elezione del Boccalone a consigliere comunale.

Avverso detta delibera la Zollo proponeva ricorso ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16/5/1960 n.570, limitatamente alla parte recante la convalida dell'elezione del Boccalone Nicola, per violazione e falsa applicazione dell'art. 60 commi 1 n.7 e commi 3 e 8 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (Testo Unico degli enti locali).

In particolare, allegava la ricorrente, l'elezione del Boccalone contrasta con l'art. 60 comma 1 n.7 del D.Lgs. 2000/267 , per il quale "non sono eleggibili a (...) consigliere comunale (...) i dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi consigli", in quanto il Boccalone, quale direttore generale del Comune di Benevento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50 comma 10, 89 comma 1 e 108 comma 1 del T.U. Enti Locali, era stato un dipendente di detto Comune, a nulla valendo eccepire il *nomen iuris* dato al contratto di assunzione, qualificato come "contratto individuale di lavoro autonomo".



Infatti, come ricavabile dal contratto di lavoro, il Boccalone aveva espletato le funzioni a lui conferite: a) in virtù di nomina sindacale revocabile in qualsiasi momento; b) sulla base di un rapporto fiduciario comportante la sottoposizione alle direttive del sindaco; c) continuativamente e a tempo determinato; d) in attuazione dei fini istituzionali dell'ente; e) utilizzando risorse materiali, economiche ed umane messe a disposizione dal Comune; f) ricevendo un prefissato trattamento economico erogato mediante rate mensili; g) godendo di coperture assicurative per danni a terzi conseguenti all'espletamento dell'incarico, ivi incluse le spese di giustizia, nonché per danni a sé o ad aventi causa.

Non era dunque configurabile nel caso in esame, argomentava la ricorrente, alcun contratto d'opera professionale autonomo, il quale si caratterizza per il fatto che il prestatore d'opera agisce in totale autonomia, occasionalmente, con l'impiego di mezzi e risorse proprie, assumendo ogni rischio in proprio e dietro il pagamento di un corrispettivo e non di uno stipendio.

D'altra parte, aggiungeva la ricorrente, il contratto de quo all'art. 15 rimandava, per tutto quanto non espressamente in esso previsto, al "contratto della dirigenza del comparto Regioni Enti Locali", vale a dire a fonte tipica di un rapporto di impiego pubblico.

In definitiva il Boccalone, quale direttore generale (c.d. city manager), pur essendo investito di compiti e funzioni che valevano a conferirgli una



posizione differenziata rispetto a quella degli altri dirigenti, era stato esso stesso un dirigente (cfr. Cass. S.U. Civili ordinanza 12/6/2006 n.13538) assunto mediante contratto a termine al di fuori della pianta organica (cfr. T.A.R. Lazio sentenza 14/3/2001 n.1896) e quindi dipendente dell'ente da considerarsi in eleggibile alla carica di consigliere comunale.

Inoltre al Boccalone, in virtù del contratto, erano state conferite tali e tante competenze e poteri da farne un soggetto centrale della macchina amministrativa facultato ad intervenire in ogni fase organizzativa e momento decisionale della vita del Comune e dunque idoneo ad esercitare, quanto meno potenzialmente, una forte e penetrante influenza sul cittadino elettore, in misura sicuramente maggiore rispetto al dipendente comunale di qualifica non dirigenziale.

In secondo luogo, allegava la ricorrente, l'elezione del Boccalone contrasta con l'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 2000/267 , per il quale "le cause di ineleggibilità (...) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature", nonché con l'art. 60 comma 8 del D.Lgs. 2000/267, per il quale "non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato".


Orbene la prima disposizione, nell'indicare tassativamente le modalità attraverso cui si può addivenire alla rimozione delle cause di ineleggibilità, fa

chiaro riferimento ad istituti comportanti la cessazione delle funzioni o l'estinzione del rapporto di servizio, laddove invece il Boccalone aveva ritenuto – implicitamente tradendo personali dubbi sulla propria ineleggibilità – di dichiarare la semplice e non meglio precisata “sospensione delle funzioni di direttore generale”, istituto sconosciuto e comunque non menzionato dall'art. 60 comma 3 citato.

Il direttore generale, sosteneva la ricorrente, avrebbe dovuto risolvere il rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale o presentando le dimissioni o recedendo dal contratto.

A ulteriore conferma della inidoneità della predetta sospensione a rimuovere la denunciata causa di ineleggibilità, concludeva la ricorrente, è il comma 8 dell'art. 60, da cui si evince che la causa di ineleggibilità non può essere rimossa con la sospensione temporanea dagli obblighi di servizio qual è l'aspettativa per i dipendenti assunti a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. 3/12/1987 n. 8975). Per cui, se si volesse attribuire alla sospensione delle funzioni dichiarata dal Boccalone dignità di richiesta di collocamento in aspettativa, essa comunque non potrebbe sortire effetto.

Per questi motivi la ricorrente chiedeva al tribunale di annullare la delibera del Consiglio Comunale di Benevento n.36 del 22/6/2006 per la parte in cui reca la convalida dell'elezione dell'avv. Nicola Boccalone alla carica di consigliere comunale e, per l'effetto, dichiararlo decaduto dalla carica medesima e dichiarare eletto in sua sostituzione il primo dei candidati



non eletti nella lista n.1 Alleanza Nazionale, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, il resistente deduceva che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 60 comma 1 n.7 del D.Lgs. 2000/267 si applica esclusivamente ai "dipendenti", e cioè per coloro che, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica del rapporto, siano legati all'ente da un rapporto caratterizzato dal vincolo di subordinazione, cioè per i lavoratori subordinati inseriti nell'organizzazione dell'ente con carattere di stabilità, con esclusione di coloro che sono legati all'ente da un rapporto di lavoro autonomo.

Sul punto il Boccalone evidenziava di avere svolto le funzioni di direttore generale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e di non essere mai stato legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato e quindi di non essere mai stato un dipendente del Comune di Benevento.


In particolare rilevava che il contratto che lo legava all'ente era stato qualificato espressamente dalle parti come "contratto di lavoro autonomo" e che esso non aveva comportato uno stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente, ma la nascita di un "rapporto di collaborazione professionale fiduciaria" (art. 3) al di fuori della pianta organica (cfr. primo punto della premessa del contratto) avente durata a termine con la scadenza del mandato del sindaco (art. 3) con possibilità di recesso per entrambe le parti (art. 4).

Non vi era inoltre assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Riguardo alla asserita equiparabilità del direttore generale a quella dei dirigenti, il resistente sosteneva come ai fini dell'ineleggibilità fossero rilevanti non tanto le funzioni e i poteri attribuiti contrattualmente al Boccalone, ma la natura del rapporto che lo legava all'ente, sicuramente non caratterizzato da un vincolo di subordinazione ma strutturato ed inteso dalle parti come un rapporto di lavoro autonomo eminentemente fiduciario.

In ogni caso, deduceva il resistente, anche se si dovesse ritenere applicabile la causa di ineleggibilità, il Boccalone aveva provveduto tempestivamente ad eliminarla comunicando in data 27/4/2006 di sospendere con effetto immediato lo svolgimento delle proprie funzioni di direttore generale e ricevendo in pari data l'autorizzazione del sindaco.

Riguardo poi alla tesi sostenuta dalla ricorrente, per la quale il Boccalone per escludere la causa di ineleggibilità avrebbe dovuto risolvere il rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale o presentando le dimissioni o recedendo dal contratto, il resistente ricordava che la Corte Costituzionale aveva ritenuto fin dall'inizio degli anni '60 che nella materia bisognava distinguere la conservazione del rapporto di lavoro dall'esercizio delle funzioni (cfr. Sentenze 6/1960 e 172/1982), con la conseguenza che le cause di ineleggibilità possono essere rimosse, nel rispetto dell'art. 51 della

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Costituzione, contemperando il diritto alla conservazione del posto con la sospensione dall'esercizio delle funzioni.


Con le sentenze n. 388/91 e 111/94 la Corte Costituzionale, esaminando la legge 154/1981, aveva poi esteso l'applicazione di tali principi rispettivamente anche ai dipendenti di Regioni e a quelli di Comuni e Province.

Con il Testo Unico 267/2000 il legislatore aveva recepito i principi indicati dalla Corte Costituzionale con le indicate sentenze prevedendo la possibilità di eliminare la causa di ineleggibilità non ponendo termine al rapporto, ma ponendo termine al mero esercizio delle funzioni.

Nel caso in esame, aggiungeva il Boccalone, egli non essendo un dipendente non poteva chiedere di essere collocato in aspettativa, per cui con la sua nota del 27/4/2006 aveva posto termine all'esercizio delle sue funzioni, rimuovendo la ipotizzata causa di ineleggibilità.

Evidenziava che l'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 2000/267 esclude le cause di ineleggibilità, se l'interessato "cessa dalle funzioni" e che la successiva elencazione per "dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature" ha natura meramente esemplificativa.

Per cui se si dovesse ritenere che il rapporto tra il direttore generale e il Comune sia equiparabile ad un rapporto di lavoro subordinato, si dovrebbe



considerare comunque rimossa la causa di ineleggibilità, essendo la sospensione dell'esercizio delle funzioni equiparabile all'aspettativa, evidenziando che l'interpretazione analogica non è possibile *in malam partem*, per introdurre cause di ineleggibilità non previste, ma è invece sempre possibile l'interpretazione analogica e quella estensiva in relazione alle cause che fanno venir meno la condizione di ineleggibilità, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione.


Per detti motivi il resistente chiedeva dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.

Indi, scambiate memorie difensive, la causa veniva discussa dinanzi al collegio e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.

Invero la *ratio* posta a fondamento della ineleggibilità alla carica di consigliere dei "dipendenti" del comune sta nella valutazione del legislatore, secondo cui la particolare posizione pubblica di tali dipendenti nei confronti del cittadino elettore è, di per se sola, se non tempestivamente abbandonata, astrattamente idonea a condizionare la libera espressione del voto, in ragione della possibilità che, nell'attuale sussistenza di quella posizione, si ingenerino, tra candidato "dipendente" ed elettore, situazioni e rapporti, anche reciproci, implicanti *captatio benevolentiae* o *metus potestatis*, che in quanto tali,




nquinano la libertà dell'elettore di scegliere i propri rappresentanti senza condizionamenti specifici.

E' del tutto evidente che la previsione della causa di ineleggibilità in esame, accompagnata dalla facoltà di rimuoverla, concessa al "dipendente" che aspiri alla presentazione della propria candidatura, esprime il punto di equilibrio e di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare anche a tale categoria di cittadini l'effettività del diritto di accesso alle cariche elettive e quella di garantire la effettiva libertà di voto dell'elettore.

E' in questa cornice costituzionale che il collegio deve individuare l'esatta nozione legislativa del "dipendente" ineleggibile, considerando, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 166/1972, 144/1977, 1020/1988, 141/1996) e dalla Suprema Corte (cfr. Sentenze nn. 489/2000 e 1073/2001), che le limitazioni al diritto di accesso alle cariche elettive costituiscono, in conformità all'art. 51 comma 1 primo periodo della Costituzione, un'eccezione rispetto al generale e fondamentale principio dell'inviolabilità del diritto di elettorato passivo, riconosciuto, in condizioni di uguaglianza, a tutti i cittadini. Va dunque tenuto presente che in materia di cause di ineleggibilità le norme non si applicano oltre i casi in esse considerate (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile), restando fermo il divieto di interpretazione analogica (cfr. Cass. sent. n. 5449/2005).

Orbene per "dipendente" di un'amministrazione pubblica, la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria hanno da tempo individuato gli




enti che connotano tale posizione, sia nel rapporto di pubblico impiego, sia in quello di lavoro privato.

Con riferimento al primo, il Consiglio di Stato (cfr. sent. nn. 5/2000, 6267/2003 e 220/2004) ha individuato i predetti elementi nella gerarchizzazione gerarchica, nella non provvisorietà della prestazione lavorativa, nel rispetto di un preciso orario di lavoro, nella predeterminazione della retribuzione, nell'assolvimento dei doveri tipici del pubblico impiegato, nella volontà sostanziale, univocamente manifestata dall'ente pubblico, di assumere il prestatore di lavoro nella propria organizzazione.

Con riferimento al secondo, principi non dissimili sono stati enunciati dalla Suprema Corte (cfr. tra le ultime sent. n. 12364/2003), secondo i quali il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è costituito dalla subordinazione, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve esprimersi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Orbene, il rapporto tra il direttore generale e il Comune di Benevento non risulta essere stato caratterizzato dalla subordinazione gerarchica, né dal vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'ente, né dal rispetto di un preciso orario di lavoro o dall'assolvimento

A handwritten signature and the number '2' are present in the bottom right corner of the page. The signature is written in black ink and appears to be a stylized name.

degli altri doveri tipici del pubblico impiegato, né da un'attività di vigilanza e di controllo dell'ente sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Il Boccalone, come ogni direttore generale di cui all'art. 108 D.Lgs. 2000/267, aveva il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, con grande libertà nella scelta di modi, forme e mezzi da utilizzare per attuarli e con il solo limite di seguire le direttive impartite dal sindaco, direttive non diverse da quelle che qualsiasi committente può dare nell'ambito dei rapporti di prestazione d'opera libero professionale e che nulla hanno a che vedere con gli ordini specifici che il datore di lavoro emana nel rapporto di lavoro subordinato.


Nemmeno vi era uno stabile inserimento del prestatore di lavoro nella organizzazione amministrativa permanente dell'ente, caratterizzandosi il rapporto tra Comune e direttore generale come un incarico eminentemente fiduciario e per questa ragione risolubile in ogni momento per decisione del sindaco e comunque non destinato a durare, per espressa previsione di legge e di contratto, oltre la scadenza del mandato del sindaco (art. 108 comma 2 del D.Lgs. cit e art.3 del contratto).

Peraltro il contratto del 12/7/2001, che legava il Boccalone all'ente, fu titolato espressamente dalle parti come un "contratto individuale di lavoro autonomo" e sul punto, sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1941/2000) che ordinaria (cfr. Cass. sent. n. 17549/2003) hanno sempre sottolineato l'importanza della ricerca della volontà delle parti

per accertare, anche attraverso il *nomen iuris* attribuito al rapporto, come le stesse abbiano inteso qualificare il rapporto medesimo e se l'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione amministrativa sia avvenuta a titolo dichiaratamente diverso da quello di lavoratore subordinato.

Non essendo stato il Boccalone un dipendente del Comune di Benevento non valeva per lui la causa di ineleggibilità di cui all' art. 60 comma 1 n.7 del D.Lgs. 2000/267, né rileva che il successivo n.8 della medesima disposizione preveda l'ineleggibilità del direttore generale delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, trattandosi di ufficio e di enti ben diversi in quanto diversamente configurati e organizzati.

In ogni caso il Boccalone, comunicando in data 27/4/2006 la propria volontà "di sospendere con effetto immediato ed a tempo indeterminato, le funzioni di Direttore Generale dell'Ente e di ogni altro rapporto e incarico connesso e/o distinto" in relazione alla sua intenzione di candidarsi alle elezioni del Consiglio Comunale fissate per i successivi 28 e 29 maggio 2006, adottò un atto equivalente, al di là della terminologia utilizzata, a tutti gli effetti alle dimissioni, con definitiva irreversibile cessazione di ogni funzione e risoluzione del rapporto di collaborazione professionale fiduciaria, atteso che per espressa previsione di legge e di contratto, la durata dell'incarico come direttore generale non poteva eccedere quella del mandato del sindaco (art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e art.3 del contratto), che nel caso





Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0010951/A

Del 23/05/2012 09 08 36

Da CR A SEROC

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale
Dott. Fernando De Angelis

Prot. 118/12 del 22/05/12

Si chiede, a norma dell'art. 79 bis del Regolamento interno del Consiglio Regionale, di
iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Regionale (Question time),
l'allegata interrogazione a firma del sottoscritto.

Cordiali saluti


On. Giuseppe Russo

Scrit. Sup. Corbi.
22/05/12



Consiglio Regionale della Campania

14/12/2012 ART. 79 B
R.1.

Atto Consiglio Regionale
Interrogazione a risposta orale Question Time
IX LEGISLATURA
Presentata dal Consigliere Giuseppe Russo
Al Presidente della Giunta Regionale On. Stefano Caldoro

Oggetto: America's Cup World Series

Il sottoscritto Consigliere Regionale Giuseppe Russo

PREMESSO CHE

- In data 16 aprile 2012 il sottoscritto, con nota prot 95/12, chiedeva al Presidente della Giunta Regionale e all'Amministratore Unico della società "CAMPANIA E NAPOLI PER AMERICA'S CUP S.R.L.", Dott. Paolo Graziano copia degli atti relativi alla organizzazione e gestione dell'evento "America's Cup World Series a Napoli", in particolare quelli inerenti la programmazione, progettazione, organizzazione, gestione, realizzazione e quelle relativi alle modalità di erogazione delle risorse di quota regionale (a valere sull'Obiettivo Operativo 1.12 del POR FESR 2007/2013).
- La società ACN, con propria nota, comunicava che il diritto di accesso agli atti si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni o delle società di enti pubblici, aggiungendo che ai sensi della normativa vigente possono accedere agli atti tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale e quindi da questa categoria sono esclusi i consiglieri regionali. La missiva concludeva sostenendo che la stessa società non ha difficoltà a fornire i documenti, previo consenso però, dei soggetti coinvolti nel procedimento.
- La Giunta Regionale, in risposta alla richiesta del sottoscritto, si limitava a inviare gli atti deliberativi approvati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania che evidentemente erano già consultabili e che soprattutto non erano coerenti con la richiesta avanzata.



Consiglio Regionale della Campania

RITENUTO CHE

- La bontà dell'attività politico-amministrativa di una pubblica amministrazione si misura con l'efficacia, l'efficienza e dev'essere informata al criterio della trasparenza, è necessario che la Giunta Regionale procedi ad una attenta analisi dei costi benefici e dell'impatto in termini socio economici che la manifestazione American Cup's World Series ha comportato sulla Città di Napoli e sulla regione. E che la valutazione dell'incidenza sugli indicatori economici sia svolta alla luce del sole al fine di rendere edotto il Consiglio Regionale e i cittadini circa la destinazione di ingenti risorse pubbliche.

CONSIDERATO CHE

- Dal progetto "American Cup's World Series" approvato dalla Giunta Regionale il 15 febbraio 2012 si evince una stima dell'impatto e delle ricadute sugli indicatori economici e in termini di promozione della città e dell'intera regione. Dal testo si deduce anche che al termine della manifestazione verrà effettuata una valutazione ex post che prenderà in considerazione tutti i fattori.

ATTESO CHE

- E' nelle prerogative del consigliere regionale richiedere atti riguardanti lo svolgimento di una manifestazione di rilievo internazionale che ha visto protagonista l'ente Regione Campania, in special modo dal punto di vista finanziario, con la previsione di spesa di 22 milioni di euro a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013.

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale Stefano Caldoro se è stato richiesto alla società ACN il quadro consuntivo delle ricadute in termini socio economici che la manifestazione ha prodotto, che allo stato sono state solo formalmente stimate, e in caso affermativo si richiede l'invio formale della documentazione e una puntuale informazione al Consiglio Regionale al fine di svolgere una riflessione approfondita degli impatti sul tessuto economico e sociale della regione.

Il Consigliere
Giuseppe Russo



Consiglio Regionale della Campania

QUESTION TIME

REGOLAMENTO INTERNO
142/2/ART. 79
R.

(ai sensi dell'art. 79bis del Regolamento interno)

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0011008/A

Del 23/05/2012 11 25 28

Da CR A SEROC

Al Presidente della Giunta regionale

On. Stefano Caldoro

Prot. n. 391 del 23/5/12

OGGETTO: Piano Energetico Regionale e geotermia.

I sottoscritti Consiglieri Regionali Alessandrina Lonardo e Ugo de Flaviis del Gruppo Popolari – UDEUR

Premesso

- il comparto delle energie alternative mostra grande vivacità in Campania e al Sud in generale: grazie al conto energia il territorio vale il 37% della potenza complessiva degli impianti installati e, addirittura, il 98% del parco eolico italiano;
- che in Campania vi sono enormi potenzialità energetiche provenienti da fonti geotermiche;

Considerato

- che il futuro energetico del Paese si chiama "green economy", fotovoltaico, eolico e geotermico;
- che le imprese meridionali hanno dimostrato grande attenzione alle forme alternative di approvvigionamento energetico, determinando l'installazione di 68.942 impianti, ossia il 26% del totale nazionale;
- che ancora maggiore è stato l'impegno nell'eolico che riesce ad esprimere il 98% della potenza censita a livello nazionale;
- che nei Campi Flegrei vi sono importanti giacimenti geotermici non sfruttati dove è possibile attingere a liquidi geotermici ad altissima temperatura, fino a 500 gradi, anche a basse profondità;

AH

Sen. Ugo de Flaviis
25/5/12

MA



Consiglio Regionale della Campania

Rilevato

- che il sistema degli incentivi è cambiato: gli aiuti, adesso, arrivano solo ad allacciamento alla rete avvenuto, determinando un rallentamento negli investimenti;
- che a tale rallentamento potrebbero essere contrapposti interventi regionali attingendo risorse dai fondi europei;
- che, per quanto riguarda la geotermia, il costo di perforazione di un pozzo a 300 mt. nei Campi Flegrei è 15 volte inferiore al costo medio, pari a 10.000.000 di euro, di una perforazione in altre regioni, come la Francia e la Germania, per avere le stesse temperature dei Campi Flegrei;
- che in Italia, in particolare in Toscana, vi è una fiorente industria delle tecnologie atte a sviluppare le energie geotermiche;
- che le Regioni Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia hanno approvato i Piani Energetici Regionali, ossia i documenti che regolamentano e ottimizzano lo sviluppo del settore;
- che la Regione Campania, è l'unica delle regioni meridionali che non ha ancora approvato il Piano Energetico Regionale;

Ritenuto che

- per la ripresa degli investimenti nel settore dell'energia è necessario ed indispensabile l'approvazione, da parte della Regione Campania, del *Piano Energetico Regionale* che preveda anche l'utilizzo dei giacimenti geotermici nei Campi Flegrei.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere per quali motivi la Campania non ha ancora approvato il proprio *Piano Energetico Regionale* che è lo strumento necessario e indispensabile affinché le imprese siano messe in condizione di investire di più, dando un contributo significativo, oltre che a una maggiore occupazione, alla valorizzazione delle risorse economiche locali, come la geotermia, che secondo recenti studi equivarrebbe alla potenza di due centrali nucleari medio-grandi, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico, come prescritto dalle lettere "r", "s" ed "u" dell'art. 8 dello Statuto Regionale.

Alessandrina Lonardo

Ugo de Flavio



Consiglio Regionale della Campania

DELIBERA
143/2/ART. 79 B
R.1

**Atto Consiglio Regionale
- Question Time -
0060/IX LEGISLATURA**

Napoli, 23/05/2012

**AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
On.le Stefano CALDORO
=COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SANITÀ=**

Sen. D. Combi
23/05/12 c

Oggetto: QUESTION TIME ai sensi dell'art. 79 bis – REGOLAMENTO INTERNO – “Iniziativa volte ad assicurare il rilascio delle autorizzazioni sanitarie ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 23”

Premesso che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- con Decreto n. 21 del 30.12.2009 a firma del Commissario ad Acta, nel rispetto da quanto previsto dal punto n. 18 lett. c della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2009, veniva imposto il divieto assoluto di procedere all'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, per tutto l'anno solare 2010;



Consiglio Regionale della Campania

- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della Legge n. 191 del 2009;
- con Decreto n. 31 del 16.05.2011 il Commissario ad Acta differisce, presso le Aziende Sanitarie Locali competenti, il termine per l'autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private, previsto dal decreto commissariale n. 5/2010, al **31.12.2011**;

Considerato che

- il punto n. 18, lett. C) Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2009 ed il punto C) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24.04.2010, avevano previsto "di incaricare il Commissario di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private fino all'avvenuta adozione del Piano di Riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale...";

Rilevato che

- con Decreto Commissariale n. 49 del 27.09.2010, si è provveduto a verificare ed attuare quanto richiesto dalle citate Delibere del Consiglio dei Ministri, che ponevano come obiettivo prioritario il riassetto delle reti ospedaliera e territoriale



Consiglio Regionale della Campania

- con Legge Regionale del 14 dicembre 2011, n. 23, all'ultimo capoverso del comma 237 quater, facendo riferimento ai commi 237 quinquies e 237 unvicies, viene sancito, dal combinato dei sopracitati commi, che il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accREDITamento di nuove strutture, è subordinato al completamento di tutte le procedure entro il termine perentorio del 30 aprile 2012;
- le AA.SS.LL non stanno provvedendo all'applicazione coerente della normativa vigente;
- la Regione Campania ha l'obbligo di garantire, attraverso l'istituto dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie, l'erogazione di prestazioni rivolte ai cittadini, vigilando sulla loro qualità e sul miglioramento continuo delle strutture;
- compito e obiettivo primario di una Istituzione pubblica è promuovere, tutelare e salvaguardare la regolazione dell'ingresso nel mercato sanitario di tutti i soggetti che erogano prestazioni per conto del SSN;

Considerato altresì che

- è comunque conforme alla lettera del secondo comma dell'art. 237 quater della legge regionale 15.3.2011 n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge regionale del 14.12.2011 n.23, l'interpretazione orientata secondo i canoni costituzionali della ragionevolezza, imparzialità, efficacia dell'azione amministrativa, per la quale il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione nonché l'accREDITamento di nuove strutture è subordinato al solo completamento delle singole procedure previste dai singoli commi da




Consiglio Regionale della Campania

237 quinquies a 237 unvicies, senza riferimento alla contestabilità della conclusione per tutte le ipotesi di legge, per non penalizzare i singoli settori di attività con una loro autonomia funzionale ed economica;

Si chiede al Presidente della Giunta Regionale già Commissario ad Acta per il rientro dal disavanzo sanitario:

- quali iniziative intende adottare per assicurare e garantire il rilascio delle autorizzazioni sanitarie in conformità da quanto contemplato dalle normative vigenti, in coerenza della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 23.


- Gennaro OLIVIERO (ASE) -



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVA
14/2/ART. 79
R.I.

PROT. N. 62 DEL 23 MAGGIO 2012

Al Presidente della Giunta regionale
On. Stefano Caldoro

Consiglio Regionale della Campania

All'Assessore all'Ambiente
On. Giovanni Romano

Prot. Gen. 2012.0011027/A
Del 23/05/2012 12.04.22
Da CR A SEROC

Via S.Lucia, 81 - NAPOLI

Interrogazione ai sensi dell'art. 79 bis del regolamento Interno- Question Time

Oggetto: Accordo di Programma per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'Area Nolana

Egregio Presidente, Egregio Assessore,

PREMESSO che:

- che in data 27 luglio 2011, tra la Regione Campania, nella persona dell'Assessore all'Ambiente dott. Giovanni Romano, la Provincia di Napoli, nella persona del Presidente Avv. Luigi Cesaro ed i Comuni di: Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Tufino, rappresentati dai rispettivi Sindaci, veniva sottoscritto, presso la sede della Provincia di Napoli, l'Accordo di Programma (ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'Area Nolana che, ad ogni buon fine, si allega alla presente;

Sen. D. G. Corbi
23/05/12



Consiglio Regionale della Campania

- che l'Assessore all'Ambiente - dott. Giovanni Romano, si è dichiarato favorevole al medesimo Accordo complimentandosi, tra l'altro, con i comuni dell'area Nolana che, tramite lo stesso Accordo e limitatamente al proprio territorio, sono riusciti a risolvere in piena autonomia l'annoso problema del ciclo integrato dei rifiuti, utilizzando lo stesso Accordo come riferimento positivo degli altri ambiti della Provincia di Napoli;
- che il Soggetto proponente del suddetto Accordo risultava essere l'Amministrazione Provinciale di Napoli,

SI CHIEDE

al Presidente della Giunta regionale della Campania, On. Stefano Caldoro e all'Assessore all'Ambiente, On. Giovanni Romano, quando l'Amministrazione Regionale provvederà a deliberare la dovuta presa d'atto del sopracitato Accordo, provvedendo, nel contempo, all'avvio della sua operatività, all'assunzione dei reciproci impegni ed al rispetto delle reciproche obbligazioni conseguenti dallo stesso.

Napoli, 23 maggio 2012

Il Presidente del Gruppo Consiliare Misto
Cons. On. Carmine Sommese



PROVINCIA di NAPOLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

tra

- ✓ la Regione Campania rappresentata dal Presidente
- ✓ la Provincia di Napoli rappresentata dal Presidente
- ✓ i Comuni di: Brusciano Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, rappresentati dai rispettivi Sindaci e Commissari Straordinari

Premesso che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
- il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l'art. 177, comma 5 testualmente recita "Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1, il Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati."
- la Legge Regionale n° 4 del marzo 2007 recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", così come modificata dalla Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008 e dalla L.R. Campania n. 2 del 21.01.2010, all'art. 7 comma 1 disciplina le competenze della Regione in materia di rifiuti;
- La Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008_ "Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" all'art. 1 comma disciplina le competenze della Provincia in materia di rifiuti.
- Il presidente della Giunta Regionale, On. Stefano Caldoro, ha nominato i Commissari per le discariche e per la realizzazione del termovalorizzatore di Napoli Est, rispettivamente il viceprefetto Annunziato Varde' ed il professor Alberto Carotenuto;
- la Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania_ Legge Finanziaria anno 2010", all' art.1 comma 68 testualmente recita: "All'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4

(Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all'adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l'attuazione, nell'ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l'utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovra comunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati."

- il Decreto Legge 24 novembre 2010, n° 196, convertito in Legge 24 gennaio 2011 n° 1, all'art. 1 comma 5 dispone che "La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la Provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza";
- Legge 24 gennaio 2011, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti" all'art. 1 comma 2 testualmente recita: "Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi"

- il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito in legge n. 1/2011 all'art. 1 comma 3 lett b) testualmente recita: "I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati come materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio";
- il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito in legge n. 1/2011 all'art. 6 testualmente recita: "All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.»
- con decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 17.03.2010 sono stati conferiti alla S.A.P.NA. S.p.A. (Società a totale partecipazione della Provincia di Napoli) i compiti e le attività attribuite alla Provincia di Napoli dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione con modificazioni del D.L. 195/09;

Che i Comuni di Brusciiano e Castecisterna hanno chiesto, ed ottenuto, il consenso alla rispettiva inclusione fra i Comuni componenti l'ambito territoriale definito Area Nolana relativamente al Piano Provinciale Rifiuti

Considerato che:

- la vigente legislazione persegue l'obiettivo della provincializzazione dei rifiuti urbani verso la quale occorre, pertanto, orientare la pianificazione e la programmazione in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio provinciale, in sinergia con i Comuni;
- l'esperienza positiva dell'accordo stipulato con i Comuni dell'AREA VESUVIANA, in virtù del quale la discarica Cava Sari è ad esclusivo servizio dei detti Comuni, ha indotto l'Amm. nc a valutare la possibilità di estendere tale modello di gestione anche ad altri comprensori di Comuni;
- l'Amministrazione Provinciale intende accorpate i Comuni in distinte aree omogenee, realizzate in base a criteri di contiguità territoriale, fondamentale al fine di avere una minima movimentazione dei rifiuti solidi urbani sul territorio provinciale, garantendo un minor impatto ambientale correlato all'inquinamento determinato dal trasporto dei rifiuti solidi urbani; le dette aree omogenee sono così definite:
 - Area NOLANA -- abitanti --221.961
Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Castello di Cisterna, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Seisciano, Tufino, Visciano
 - AREA ACERRANA -- abitanti 313.735

Acerra, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Casoria, , Crispano, Frattaminore, Pomigliano d'Arco, Volla

- AREA NORD – abitanti 432.798
Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca
 - AREA METROPOLITANA (1 Comune) – abitanti 962.940
Napoli
 - AREA DOMITIO-FLEGREA (12 Comuni) – abitanti 352.148
Bacoli, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana.
 - AREA PENISOLA SORRENTINA (16 Comuni) – abitanti 244.611
Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.
 - AREA VESUVIANA (20 Comuni) – abitanti 572.855
Boscotrecase, Boscoreale, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
- si sono finora tenuti una serie di incontri presso la sede della Provincia con i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio dell' AREA NOLANA della Provincia di Napoli come sopra indicati;
 - nel corso di detti incontri è stata valutata la possibilità di coinvolgere i Comuni dell'Area Nolana nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani al fine di rendere, progressivamente, il comprensorio medesimo autonomo non solo nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ma anche nelle fasi di recupero e smaltimento prevedendo azioni ed interventi condivisi tesi alla realizzazione della necessaria impiantistica;
 - in data 21 febbraio 2011 è stato consegnato nelle mani del Presidente della Provincia di Napoli un dossier relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'area Nolana (composta dai Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano) firmato dai sindaci dell'area Nolana, tranne il sindaco del Comune di Visciano e il sindaco del Comune di Roccarainola;
 - la Provincia ha ritenuto meritevole il dossier area nolana condividendone le linee strategiche e le proposte ed ha parimenti manifestato la volontà di tenere in debito conto, in sede di approvazione del Piano d'Ambito provinciale, i contenuti della citata relazione inerente il ciclo integrato dei rifiuti nell'area nolana, che si allega al presente accordo di programma;
 - il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), recentemente adottato dalla Regione Campania ed inviato in data 14 febbraio 2011 a Bruxelles dall'Assessorato all'Ambiente su richiesta del Commissario Europeo per l'ambiente, Janez Potocnik, prevede,

come elementi caratterizzanti, il blocco delle discariche entro il 2014, la realizzazione di tre termovalorizzatori da destinare allo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti da ubicarsi nel territorio del comune di Giugliano in Campania ai sensi dell'art. 10 comma 6-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 26, la realizzazione di un gassificatore di piccola taglia in provincia di Caserta quale sperimentazione di una nuova tecnologia, l'integrazione degli impianti S.T.I.R. con impianti di digestione anaerobica della frazione organica per la produzione di energia elettrica e di compost, il conseguimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata;

- in data 1 marzo 2011, nel corso di una seduta monotematica, è stato discusso in Consiglio Provinciale il Piano d'Ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio della provincia di Napoli;
- nelle more della costruzione del termovalorizzatore da realizzarsi a Napoli EST e del funzionamento a pieno regime del termovalorizzatore di Acerra, nonché della realizzazione dell'ulteriore impiantistica che consenta all'Ambito territoriale provinciale di acquisire un sufficiente livello di autonomia, la Provincia ha avviato, avvalendosi della S.A.P.N.A. s.p.a., alla quale il D.L. 196/2010 ha affidato la gestione degli impianti STIR localizzati nei Comuni di Giugliano in Campania e Tufino, la rifunzionalizzazione di detti impianti, anche al fine di ridurre progressivamente il conferimento di rifiuto tal quale nelle due discariche tuttora in esercizio;
- la quantità di rifiuti prodotta giornalmente in Provincia di Napoli, pari a circa 4.200 tonnellate, al netto della raccolta differenziata corrisponde ad oggi a circa 3.000 tonnellate, una quantità compatibile con la capacità di trattamento prevista "da progetto" per i tre impianti STIR presenti sul territorio provinciale;
- le difficoltà tuttora presenti, connesse allo smaltimento dei rifiuti prodotti specie nella città di Napoli, non hanno consentito fino ad oggi l'evacuazione della FUT dagli impianti STIR provinciali, attività imprescindibile e propedeutica alla rifunzionalizzazione degli stessi;
- le attività finora condotte, per il tramite della SAPNA, hanno garantito presso lo STIR di Tufino la messa in funzione "parziale" di un impianto di biostabilizzazione e sono attualmente in corso le attività di raffinazione del materiale stabilizzato;
- tale materiale stabilizzato e raffinato è stato caratterizzato ai fini dell'attribuzione del codice CER 19.05.03 da parte degli Enti preposti, come da documentazione allegata al presente atto;
- presso i richiamati impianti Stir il commissario straordinario per la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica per il trattamento della FUT, così come prevede il Piano d'Ambito della Provincia di Napoli, individuato nella persona del prefetto Pasquale Manzo con decreto del Presidente della giunta regionale n.85 del 14.04.2011, ha avviato la progettazione preliminare dei citati ed è prossimo al conseguente avvio delle procedure di gara per la realizzazione degli stessi;
- a sostegno della perseguibilità concreta dell'iniziativa proposta dalla Provincia di Napoli, i Comuni dell'Area Nolana, si sono dichiarati disponibili alla rinaturalizzazione, ricomposizione ambientale di cave abbandonate e dismesse presenti sul territorio dell'Area Nolana, così come individuati nell'elenco delle cave individuate come chiuse o abbandonate ai sensi del Piano

Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato da parte del Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19 giugno 2006;

- la disponibilità suddetta, si è ribadito essere circoscritta alla sola quantità di rifiuti identificati con il codice CER 19.05.03, così come monitorati e certificati dagli Enti preposti, proporzionalmente attribuibile al comprensorio dell'Area Nolana, determinata tenendo in debita considerazione, la **quantità** di rifiuti conferiti allo STIR di Tufino dalla totalità dei Comuni sottoscrittori del presente accordo e la **qualità** degli stessi. I Comuni dell'area nolana hanno manifestato la loro disponibilità a consentire il conferimento dei soli rifiuti identificati con il codice Cer 19.05.03, così come monitorati e certificati dagli enti preposti, provenienti esclusivamente dal loro comprensorio. E' data facoltà al Tavolo dei Comuni dell'area Nolana, comprensivo dei Comuni che hanno aderito al presente accordo, di stipulare accordi con altri Comuni conferenti presso lo Stir di Tufino allo scopo di consentire il conferimento del rifiuto identificato con il cod. cer 19.05.03.

Ritenuto che

- è interesse della Provincia di Napoli intraprendere azioni finalizzate a garantire che il ciclo integrato dei rifiuti possa aprirsi e chiudersi all'interno del perimetro provinciale, con la realizzazione di tutta la filiera impiantistica necessaria a garantire di poter disporre effettivamente di un ciclo di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- è obiettivo prioritario della Regione Campania e della Provincia di Napoli quello di perseguire una pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area Nolana, condivisa con i Comuni interessati, allo scopo di rendere il comprensorio medesimo autonomo non solo nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ma anche nelle fasi di recupero e smaltimento prevedendo azioni ed interventi mirati tesi alla realizzazione della necessaria impiantistica;
- è di estrema urgenza lo svuotamento, in tempi rapidi, degli impianti STIR provinciali, tra i quali quello di Tufino, dalle frazioni di rifiuti che ad oggi rallentano o non consentono affatto la rifunzionalizzazione finalizzata all'ottenimento di rifiuti aventi codice CER 19.05.03, così come monitorati e certificati dagli Enti competenti;
- il territorio dell'Area Nolana risente, tutt'ora, di una condizione di particolare emergenza ambientale dovuta alla presenza sul territorio di n. 2 discariche (Paenzano 1 e 2) non ancora bonificate, un impianto Stir a Tufino da rifunzionalizzare, una cava calcarea in loc. Schiava di Casamarciano attualmente in esercizio, di innumerevoli criticità locali dovute a ripetuti sversamenti di rifiuti negli ultimi anni come il sito di Pirucchi di Palma Campania, i siti di stoccaggio di balle di "tal quale" di Marigliano, il sito di Agrimonda di Marigliano, la cava Difesa Grande di Roccarainola, la Cava Ardolino di Nola, senza tener conto della contiguità territoriale dei Comuni dell'Area Nolana con il territorio Acerrano sede del termovalorizzatore, nonché di discariche esaurite e innumerevoli siti caratterizzati da sversamenti abusivi;
- L'utilizzo incontrollato e ripetuto del territorio nel corso degli ultimi cinque lustri ha determinato nell'area nolana una saturazione delle aree eventualmente rispondenti ai requisiti per la realizzazione di nuove discariche che, ad oggi, non possono essere utilizzate per ulteriori conferimenti, ma necessitano di interventi di bonifica;
- che nonostante lo stato di fatto riportato, l'Area Nolana così come relazionato nel dossier presentato in Provincia in data 21 febbraio 2011, rappresenta attualmente un'area virtuosa della

Provincia di Napoli, nel ciclo integrato dei rifiuti con percentuali di raccolta differenziata superiori alla media regionale, con punte di eccellenza nella raccolta della frazione umida;

- che l'area nolana rappresenta attualmente un'area virtuosa nel ciclo integrato dei rifiuti con percentuali di raccolta differenziata superiori alla media regionale, con punte di eccellenza nella raccolta della frazione umida;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 art. 34;
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l' art. 177, comma 5
- la Legge Regionale n° 4 del marzo 2007 recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", così come modificata dalla Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008 e dalla L.R. Campania n. 2 del 21.01.2010
- il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n° 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n° 26, ed in particolare gli artt. 9 ed 11;
- il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito con modificazioni in legge n. 1/2011, con particolare riferimento alla disciplina della localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento da realizzarsi nel territorio della Provincia di Napoli, l'art. 1 comma 2, l'art. 1 comma 3 lett b), art. 6
- il decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 17.03.2010;
- i provvedimenti con i quali la Provincia ed i Comuni hanno approvato le finalità del presente accordo di programma, stante la necessità di procedere alla sua attuazione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall' Amministrazione Provinciale che ne è responsabile;

TUTTO CIÒ PREMESSO

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e gli impegni da assumere, tra la Regione Campania, il Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della Provincia di Napoli, Viceprefetto Dr. A Vardè, , la Provincia di Napoli ed i Comuni di Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo BelSito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, (di seguito le Parti), si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

"Recepimento delle premesse"

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

"Obiettivi strategici dell'Accordo di programma"

In linea con gli obiettivi comunitari in materia di ciclo integrato dei rifiuti, nelle more della definitiva approvazione dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e Speciali (PRGRS) e del Piano d'Ambito della Provincia di Napoli, il presente accordo di programma persegue i seguenti obiettivi strategici per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area Nolana:

- la riduzione della quantità di rifiuti pro capite o, comunque, azioni che ne contengano l'aumento;
- la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio con un obiettivo minimo del 65% dei rifiuti urbani prodotti a livello di singolo comune;
- il trattamento integrale di tutto il rifiuto residuo;
- la messa a discarica di una quantità virtualmente nulla di rifiuti, come ottimizzazione delle politiche regionali, provinciali in sintonia con quanto già in itinere nell'ambito "Area Nolana".

Articolo 3

"Obiettivi specifici dell'Accordo di programma"

Preso atto della complessità delle questioni legate alla programmazione del ciclo integrato frazionale dei rifiuti nel contesto campano rappresentabili principalmente nella:

- mancata riduzione alla fonte dei rifiuti,
- insufficiente livello di raccolta differenziata,
- inesistenza di consolidate esperienze di riuso,
- scarso recupero di materiali ed energia,
- scorretto smaltimento finale delle frazioni irrecuperabili (inerti).

il presente accordo di Programma riconosce come fondamentali e strategiche le seguenti fasi di gestione del ciclo integrato:

- 1) Fase di riduzione all'origine della quantità di rifiuti prodotti (es. detersivi alla spina e dispenser di prodotti sfusi, distributori di acqua potabile sanificata etc).
- 2) Fase dei servizi di raccolta (indifferenziata e differenziata) dei rifiuti urbani e loro trasporto anche in presenza di stazioni di trasferimento.
- 3) Fase impiantistica di trattamento e recupero di materiali ed energia.

e, parimenti, ritiene prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici per un ottimale ciclo integrato dei rifiuti nell'Area Nolana:

1. Aumento della percentuale di raccolta differenziata di tutti i comuni dell'Area Nolana (da estendere anche ai Comuni che conferiscono allo STIR di Tufino).
2. Riduzione nella produzione dei rifiuti nei comuni dell'Area Nolana (da estendere ai Comuni che conferiscono allo STIR di Tufino).
I punti 1) e 2) saranno oggetto di specifici piani di potenziamento della raccolta differenziata e che i Comuni sottoscrittori dovranno approvare, in seno ai rispettivi Consigli Comunali entro tre mesi dalla stipula del presente accordo; gli stessi saranno condivisi con la Provincia di Napoli e con la Regione Campania affinché si garantisca la necessaria copertura finanziaria che, dovrà rispettare il principio della proporzionalità al numero di abitanti di ogni Comune sottoscrittore dell'Accordo.
3. Dotazione impiantistica di trattamento e recupero di materiali ed energia nel territorio dell'Area Nolana.

4. Sviluppo di politiche finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti speciali a titolo esemplificativo, al fine di eliminare le eventuali irregolarità nonostante le normative vigenti, si possono citare i rifiuti provenienti dalle attività edili che sono completamente riciclabili, che per la Provincia di Napoli ammontano ad oltre 1 milione di tonnellate all'anno. Il loro recupero consentirebbe una netta riduzione delle attività estrattive delle cave oggi sfruttate, riducendo il notevole impatto ambientale che esse hanno sul territorio.

Articolo 4 "Oggetto e finalità"

1. Al fine di assicurare che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, le Parti concordano sulla necessità di avviare azioni ed interventi condivisi per rendere, progressivamente il comprensorio dell'area Nolana autonomo nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti anche mediante la realizzazione dell'impiantistica a tal fine necessaria.

Articolo 5 "Impegni delle Parti"

1. Le parti si impegnano, ognuno per le rispettive competenze, a **garantire il perseguimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici del presente Accordo di Programma** individuati rispettivamente all'art. 2 e all'art. 3 del presente atto.
2. Il Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della Provincia di Napoli, Viceprefetto Dr. Annunziato Vardè, si impegna a realizzare nel territorio dell'Area Nolana solo i siti previsti nel presente accordo e, comunque, a realizzare interventi sul territorio dell'Area Nolana solo di concerto con i Comuni sottoscrittori del presente accordo.
3. La provincia di si impegna ad invitare il Prefetto ad applicare, nel caso di mancato rispetto da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, quanto previsto dall'art.1, comma 6 del d.lgvo 196/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.1/2011.
4. I Comuni dell'Area Nolana si impegnano a collaborare con la Regione, con il Commissario Straordinario, con la Provincia per la definizione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area Nolana, secondo quanto previsto e relazionato nel dossier consegnato in Provincia il 21 febbraio 2011.
5. La Provincia di Napoli si impegna ad effettuare l'evacuazione della FUT dall'impianto STIR di Tufino, attività imprescindibile e propedeutica alla rifunzionalizzazione dello stesso.

6. La Regione Campania, la Provincia di Napoli e la SAPNA si impegnano, ognuna per le rispettive competenze anche sollecitando il Ministero dell'Ambiente, a porre in essere gli strumenti per l'effettivo **aumento della percentuale di raccolta differenziata per tutti i comuni che conferiscono allo STIR di Tufino, inibendo il conferimento per quei Comuni che non ottemperano nei termini prefettizi (6 mesi dalla data di diffida) il raggiungimento dei limiti previsti dalla norma.** La provincia di Napoli e la SAP.NA S.p.A. si obbligano, nel definire i flussi in entrata presso lo STIR di Tufino, a garantire prioritariamente lo sversamento dei Comuni dell'Area Nolana firmatari del presente atto.
7. La Regione Campania si impegna a disporre interventi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti nell'Area Nolana, utilizzando le prerogative concesse dal comma 7bis dell'articolo 1 della legge 1 del 2011, (decreto convertito in legge che conferisce la possibilità di agire in casi di emergenza) **escludendo l'apertura di discariche nell'area Nolana per il tal quale.** Le parti si impegnano a proporre alla Regione Campania di autorizzare l'utilizzo dei rifiuti aventi codice Cer 19.05.03 **provenienti esclusivamente dallo Stir di Tufino** come materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite presenti nell'area nolana.
8. La Provincia di Napoli si impegna ad utilizzare esclusivamente per operazioni di ricomposizione ambientale e/o risagomatura delle discariche chiuse ed esaurite di Paenzano 1 e 2 e di quelle insistenti sui territori dei Comuni firmatari del presente accordo di Programma, nonché di cave abbandonate e dismesse presenti nell'area Nolana, **i rifiuti biostabilizzati con codice CER 19.05.03**, previa presentazione di opportuna certificazione, da parte degli Enti competenti, che attestino che tale rifiuto presenti le specifiche corrispondenti al suddetto codice.
9. I Comuni dell'Area Nolana, si impegnano a collaborare con la Provincia di Napoli e, per quanto di competenza, con la SAPNA, per la realizzazione di interventi di ricomposizione ambientale, copertura e risagomatura, delle discariche chiuse ed esaurite di Paenzano 1 e 2, purchè tecnicamente idonee, da effettuarsi con il rifiuto proveniente **esclusivamente** dello STIR di Tufino, individuato con codice CER 19.05.03, come monitorato e certificato dagli Enti competenti, **per quantità non superiore a quella imputabile ai rifiuti conferiti dai Comuni dell'Area Nolana allo STIR di Tufino.** Successivamente, o nell'ipotesi che le discariche di Paenzano 1 e 2 non siano tecnicamente idonee, le parti si impegnano a conferire il suddetto rifiuto, **parimenti solo per quell'aliquota derivante dai rifiuti conferiti dai Comuni dell'Area Nolana allo STIR di Tufino**, per la ricomposizione ambientale e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse, così come detta l'art.1 comma 3 lettera b della legge n.1/2011, idonee all'uso, insistenti sui territori dei Comuni firmatari del presente accordo di Programma, utilizzando, ove necessario, per ultime, rispettivamente, le cave di Casamarciano e di Tufino. Tale attività deve essere preceduta dall'acquisizione di idonea progettazione che definisca volumi utilizzabili, dipendenti solo dalla subsidenza del rifiuto precedentemente abbancato, tempistica, monitoraggio post mortem come da normativa di settore, compresa bonifica del sito trattato. In una seconda fase, le parti, si impegnano a conferire il suddetto rifiuto, solo per quell'aliquota derivante dai rifiuti conferiti dai Comuni dell'area nolana allo Stir di Tufino, per la ricomposizione

ambientale e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse, così come detta l'art.1 comma 3 lettera b della legge n.1/2011, insistenti sui territori dei Comuni firmatari del presente accordo di programma.

10. La Regione Campania, il Commissario Straordinario e la Provincia di Napoli si impegnano, **al trasferimento, al di fuori del comprensorio Area Nolana, del rifiuto proveniente dallo Stir di Tufino, avente codice CER 19.05.03, non attribuibile in misura proporzionale al flusso di compost fuori specifica generato dal medesimo ambito comprensoriale, e non oggetto di specifici e vincolanti accordi stipulati dal Tavolo dei Comuni allargato ai comuni firmatari del presente accordo.**
11. Ad ultimazione delle operazioni di ricomposizione delle discariche chiuse ed esaurite di Paenzano 1 e 2, compresa la bonifica dei siti, ove necessario ed in mancanza di soluzioni alternativi, i Comuni firmatari del presente accordo si obbligano a comunicare al Commissario Straordinario Vardé la cava abbandonata e dismessa presente nell'Area Nolana da utilizzare ad uso esclusivo dei Comuni dell'Area Nolana.
12. **Completate le operazioni di ricomposizione delle discariche chiuse ed esaurite di Paenzano 1 e 2**, la Provincia di Napoli si impegna a subordinare l'avvio delle operazioni **ricomposizione ambientale e/o risagomatura di cave abbandonate e dismesse** presenti nell'area Nolana, individuate come sopra, alla preventiva predisposizione e condivisione con i firmatari dell'Accordo di **idonea progettazione di ingegneria naturalistica che stabilisca le caratteristiche tecniche dell'intervento di rinaturalizzazione ai sensi delle LR 54/85, 17/95 e del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive)** redatto a cura della costituenda società di scopo.
13. I Comuni dell'area nolana si impegnano, comunque, laddove indispensabile a proporre l'individuazione di cave abbandonate e dismesse presenti nell'area nolana idonee a garantire l'autosufficienza per il conferimento dell'equivalente compost fuori specifica Cer 19.05.03 derivante dalla produzione dell'area medesima dei rifiuti indifferenziati trattati negli impianti Stir tenendo in considerazione solo i siti presenti nell'elenco delle cave individuate come chiuse o abbandonate ai sensi del piano regionale delle attività estrattive (Prae), approvato da parte del commissario ad acta con ordinanza n.11 del 7 giugno 2006 e pubblicato sul Bure n.27 del 19 giugno 2006 di seguito riportato).

ISTAT COMUNE	COMUNE	IDENTIFICATIVO SITO
63052	Palma Campania*	63052-01
63052	Palma Campania*	63052-02 ^(a)
63052	Palma Campania*	63052-03 ^(a)
63052	Palma Campania*	63052-04 ^(a)
63052	Palma Campania*	63052-05 ^(a)
63052	Palma Campania*	63052-06
63052	Palma Campania*	63052-07
63052	Palma Campania*	63052-09
63052	Palma Campania*	63052-10
63052	Palma Campania*	63052-11
63052	Palma Campania*	63052-12
63050	Nola **	63050-01
63050	Nola*	63050-02
63018	Casamarciano*	63018-02
63085	Tufino*	63085-01 ^(d)
63085	Tufino**	63085-02
63085	Tufino**	63085-05 ^(d)
63085	Tufino**	63085-06 ^(d)
63085	Tufino*	63085-07
63065	Roccarainola*	63065-06 ^(c)
63065	Roccarainola*	63065-07 ^(c)

* abbandonata

** chiusa

^(a) in area di completamento (Codice Area C03NA)

^(b) in area di crisi (A.C. N.5.1)

^(c) in area di crisi (A.C. N.6) e zona altamente critica (ZAC n.1, ZCR n.3)

^(d) in area di completamento (Codice Area C04NA)

14. Nell'ipotesi che gli invasi censiti all'interno del PRAE, come riportati nella precedente tabella fossero utilizzati complessivamente la Regione Campania, il Commissario Straordinario e la Provincia di Napoli si impegnano ad utilizzare le cave di Casamarciano e quelle di Tufino, rispettivamente per penultima ed ultima, fatta salva diversa ed espressa volontà di questi Comuni.
15. La Regione Campania di impegna a dare esecuzione agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'intesa istituzione programmatica del 28.07.2008 tra Regione Campania, Comuni dell'Area Nolana, ARPAC, ASL NA4, ed in particolare a metter in atto tutte le azione e/o procedure volte ad escludere l'ulteriore utilizzo della cava in loc. Schiava di Tufino "Cava Marinelli", vietando in tempi rapidi l'attività estrattiva tutt'ora in corso con pregiudizio e danno alla salute pubblica degli insediamenti abitativi circostanti.

16. La scelta delle cave chiuse o abbandonate da destinare alla ricomposizione ambientale dovrà essere preceduta da un aggiornamento dell'elenco riportato nella precedente tabella e dovrà tenere conto anche dei pareri di idoneità dell'ASI di appartenenza e dell'ARPAC. Tanto al fine di accertare anche l'eventuale presenza di rifiuti interrati o l'eventuale stato di contaminazione delle matrici ambientali interessate che potrebbero discendere dai diffusi fenomeni di smaltimento illecito dei rifiuti.
17. I Comuni firmatari del presente accordo di programma si impegnano ad individuare il criterio di priorità nell'utilizzo delle cave chiuse o abbandonate di cui al comma 15.
18. I Comuni si impegnano a collaborare con la Provincia per la realizzazione dei seguenti impianti che dovranno realizzarsi solo per i rifiuti prodotti dall'area nolana: Impianti di trattamento meccanico, siti di trasfenza, nuove isole ecologiche con piattaforme per i rifiuti solidi urbani indifferenziati ed ampliamento di quelle esistenti, piattaforme per i rifiuti ingombranti, piattaforme per i RAEE, piattaforme per i rifiuti speciali, impianti per il recupero e lo smaltimento dei Raee, impianti per il recupero di beni durevoli, impianti per il trattamento di percolato, impianti per il trattamento del materiale di risulta della lavorazione nei cantieri edili, impianti per il trattamento dei rifiuti sanitari, impianti per il trattamento degli olii esausti, impianti per il trattamento e lo smaltimento dell'amianto, impianti per il trattamento dei fanghi provenienti dai sistemi di depurazione, e tutti gli altri impianti idonei alla detossificazione, alla stabilizzazione, all'inertizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante trattamenti biologici, fisici e chimico fisici, siti di compostaggio per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, impianti per il recupero e lo smaltimento delle singole frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata ad esclusione della frazione organica derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati all'interno degli impianti Stir - Caivano, Giugliano e Tufino per la quale la legge n.1/2011 prevede all'articolo 1 comma 4 già la realizzazione di specifici impianti di digestione anaerobica).
19. La Provincia di Napoli ed il Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione degli impianti di digestione anaerobica presso gli STIR nel territorio della Provincia di Napoli, Prefetto, Dr. Pasquale Manzo si impegnano a realizzare, presso lo STIR di Tufino, l'impianto di digestione anaerobica destinato solo al trattamento della frazione organica derivante dal processo di tritovagliatura cui sono sottoposti i RSU in ingresso allo STIR stesso finalizzato alla biostabilizzazione.
20. Parimenti, la Provincia di Napoli si impegna a realizzare l'impianto di compostaggio comprensoriale dell'Area Nolana, individuando la tipologia di impianto e l'ubicazione dello stesso in accordo con i comuni dell'Area Nolana previa presentazione di idonea progettazione e piano di gestione; lo stesso sarà destinato al trattamento esclusivo della Frazione Umida derivante da Raccolta Differenziata.
21. I Comuni dell'area nolana e la Provincia di Napoli si impegnano a costituire, direttamente, ovvero mediante le proprie società partecipate del settore, una società di scopo interamente pubblica, paritetica, per la realizzazione e la gestione di tutte le attività e degli impianti esistenti e a farsi nell'Area Nolana come sopra individuati

22. Le parti si impegnano a collocare, mediante contratto di servizio con la costituenda società di scopo, presso gli impianti di cui al comma 20 del presente articolo, il personale selezionato come idoneo del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione, in particolare personale della sola articolazione di Napoli.
23. La Regione Campania si impegna a favorire tutti gli atti per la realizzazione degli impianti previsti all'articolo 5 comma 20 del presente accordo, anche attraverso l'emanazione di celeri normative regionali, utili a tale scopo.
24. La Regione si impegna inoltre, attraverso finanziamenti all'uopo dedicati a favorire la realizzazione degli impianti di cui ai precedenti commi 15, 17 e 20.
25. Le parti si impegnano alla costituzione di una Commissione di Controllo che avrà il compito di vigilare e monitorare a titolo gratuito le attività operative che si svolgono in esecuzione del presente accordo, specie quelle presso lo STIR di Tufino, compresa la verifica delle operazioni di caratterizzazione del rifiuto biostabilizzato identificato con il codice CER 19.05.03, le fasi di allestimento delle cave per l'utilizzo del rifiuto Cer 19.05.03 le fasi di ricomposizione ambientale etc, composta:
- Rappresentante nominato dalla Regione Campania.
 - Il Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della Provincia di Napoli.
 - Rappresentante nominato della Provincia di Napoli.
 - Rappresentante della costituenda società di scopo.
 - Presidente del Tavolo dei Comuni dell'Area Nolana.
 - n. 2 sindaci nominati dai Comuni firmatari del presente accordo scelti tra i medesimi.
 - Sindaco sede dell'impianto.
 - n. 2. rappresentanti scelti delle associazioni e dai comitati ambientalisti legalmente costituiti, e dalle associazioni territoriali operanti nel sociale dell'area Nolana.
26. La Commissione di Controllo provvederà a pianificare il proprio programma di ispezioni, intendendo per tale l'attività (anche parte del piano di controllo) che comporta: visite dei siti, valutazione e verifica di ogni monitoraggio svolto dal gestore, valutazione delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali.
27. Posto che le parti intendono perseguire il massimo grado di partecipazione delle comunità locali e dei soggetti istituzionali, economici e sociali operanti nell'area Nolana, i Comuni sottoscrittori del presente accordo, d'intesa con la Regione Campania e la Provincia di Napoli, si impegnano a convocare le associazioni ambientaliste, i comitati ambientalisti legalmente costituiti, le associazioni territoriali operanti nel sociale dell'area Nolana per la nomina dei rappresentanti in seno alla Commissione di Controllo.

28. Le Parti si obbligano ed **escludere l'utilizzo**, in qualunque forma dei siti oggetto del presente accordo, **per lo stoccaggio e/o smaltimento, di rifiuti pericolosi ivi comprese le ceneri di combustione del termovalorizzatore di Acerra.**
29. Le parti si impegnano a recepire le indicazioni disposte dal Tavolo dei Comuni dell'area nolana circa le localizzazioni di tutti gli impianti elencati ai precedenti commi.
31. Le Parti si impegnano a:
- concordare le azioni e realizzare gli interventi di cui al presente accordo e all'allegato dossier Area Nolana;
 - attivare tutte le azioni amministrative, burocratiche e procedurali finalizzate a dare attuazione agli impegni assunti nel presente accordo di programma;
 - rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - effettuare il monitoraggio delle attività previste nel presente accordo e nei successivi accordi operativi, ognuno per le proprie competenze ed a condividerne l'esito in seno alla Commissione di Controllo e al Comitato previsto all'art. 6 del presente atto.

Articolo 6

Principi di solidarietà

Qualora una o più aree omogenee risultassero carenti nella dotazione impiantistica necessaria a garantire il ciclo integrato dei rifiuti potranno, previo accordo anche di natura economica, utilizzare l'impiantistica dell'area Nolana, escluse le cave destinate alla ricomposizione ambientale mediante l'impiego dei rifiuti aventi codice Cer 19.05.03 (compost fuori specifica).

Articolo 7

"Tempistica e modalità attuative"

Ai fini di garantire la tutela del territorio dell'Area Nolana e, quindi, il successo dell'iniziativa incentrata sul perseguimento del "virtuoso ed integrato" ciclo integrato dei rifiuti nell'Area Nolana nel suo complesso, le parti, firmatarie del presente Accordo, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze istituzionali si impegnano a garantire l'espletamento delle specifiche procedure attuative con tempi compatibili con le norme comunitarie, nazionali e regionali. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2013. Lo stesso è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei firmatari.

Articolo 8

"Il Programma di Interventi"

1) Fermo restando il programma degli interventi sinteticamente descritti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, al comma 20 del precedente art. 5, compreso l'impianto di compostaggio comprensoriale dell'area Nolana, che sarà attuato con i finanziamenti della Regione Campania e della Provincia di Napoli, ciascuna in ordine alle proprie competenze, è stabilito inoltre:

- il miglioramento della viabilità attraverso il potenziamento delle arterie a servizio dello STIR di Lutino,
- l'adeguamento funzionale del casello autostradale di Nola,

- il miglioramento della viabilità e la messa in sicurezza di punti nevralgici di snodo stradale nell'intero comprensorio dell'Area Nolana e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- realizzazione della circumvallazione nolana nord e sud, tra l'altro già prevista e progettata;
- il raddoppio della linea circumvesuviana del tratto Scisciano- Cicciano.

2) La Regione si obbliga ad individuare, e contestualmente impegnare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le risorse finanziarie necessarie per garantire l'attuazione degli interventi di sua competenza. L'inadempimento della Regione, così come innanzi stabilito, nel suindicato termine darà luogo al risarcimento del danno, in favore dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, in misura equivalente alle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei descritti interventi.

3) Parimenti, la Provincia di Napoli si obbliga a realizzare gli interventi di sua competenza, nei limiti della propria disponibilità finanziaria, entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. L'inadempimento della Provincia di Napoli darà luogo al risarcimento del danno in favore dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, in misura equivalente alle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei descritti interventi.

4) A tal riguardo, i Comuni sottoscrittori del presente accordo stabiliscono che l'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno, così come innanzi previsto, sarà oggetto di un fondo intercomunale, finalizzato in primo luogo al risanamento ambientale e per il residuo alla realizzazione di politiche sociali.

5) La Regione Campania si obbliga a completare in tempi brevi la bonifica del suo denominato Agrimonda (Mariglianella).

Contestualmente la Regione Campania e la Provincia di Napoli si obbligano a bonificare, a propria cura e spese, i seguenti siti:

- Area stoccaggio ecoballe Marigliano
- Cava Difesa Grande (Roccaraiionola)
- Cava Ardolino (Nola)
- Pirucchi (Palma Campania).

L'attuazione del presente accordo sarà modulata con eventuali successivi accordi operativi.

Articolo 9 "Compensazioni Ambientali"

1. La Provincia di Napoli, compatibilmente all'acquisizione di un'ulteriore specifico parere da parte della Corte dei Conti, si impegna a proporre nell'ambito della realizzazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, due tipi di compensazioni ambientali:

- a) una compensazione *una tantum* al momento dell'investimento;
- b) una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto.

Il primo tipo di compensazione consiste in interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio e della vita dei cittadini residenti nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto.

Tale compensazione, a favore dei soli Comuni firmatari del presente accordo, sarà pari ad una percentuale, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'impianto, da concordarsi, in sede di accordi operativi, con i Comuni rientranti nell'area di influenza da destinare in misura pari al:

- 50% al Comune che è sede di impianto,
- 40% ai Comuni entro Km 4,00 dalla sede dell'impianto
- 10% ai restanti Comuni.

I comuni rientranti nell'area di influenza, firmatari del presente atto, dovranno coordinare gli interventi proposti attraverso la realizzazione di un Piano Unitario di Azione Ambientale (PUAA) da recepire nell'ambito degli accordi operativi di cui al precedente articolo 4. Il PUAA potrà prevedere per tale tipo di compensazione diverse tranches di erogazione, nonché l'obbligo di rilascio da parte dei beneficiari delle connesse garanzie.

Il secondo tipo di compensazione prevede il riconoscimento ai Comuni rientranti nell'area di influenza degli impianti di un importo da corrispondersi entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, qualora la Regione Campania provveda a disciplinare l'art. 28 della legge 4/2007 e s.m.i., così come richiesto dalla Provincia di Napoli con delibera di G.P. n. 504 del 14 luglio 2011 ovvero vengano promanate analoghe norme sovraordinate, in accordo al seguente prospetto:

"Le Province della Regione Campania e per esse le società provinciali riconoscono un contributo ai comuni sede di impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (quali a titolo non esaustivo: STTR, discariche, termovalorizzatori, digestori anaerobici, etc) pari ad € 4,20 per tonnellata di rifiuti conferiti in ingresso presso tali siti. Le Province riconoscono, inoltre, ai Comuni confinanti il cui centro abitato ricada entro il limite massimo di 1.500 metri dalla sede dell'impianto, un contributo, nella misura massima di € 1,00 per tonnellata di rifiuto conferito in ingresso presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, da determinarsi secondo i criteri di seguito elencati:

- ricadenti entro i 500 m	(40%) € 0,40/ton
- ricadenti entro i 1.500 m	(20%) € 0,20/ton
- impattati da traffico di accesso all'impianto	(20%) € 0,20/ton
- impattati dalle immediate ricadute ambientali	(20%) € 0,20/ton

L'intero importo relativo alle quote di ristoro, pari ad un valore massimo di € 5,20 per tonnellata di rifiuti in ingresso presso gli impianti, sarà erogato a favore dei comuni beneficiari a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento."

La Regione si impegna a promulgare le eventuali norme attuative della presente previsione.

La Regione Campania e la Provincia di Napoli si obbligano, in presenza di copertura finanziaria, a soddisfare, entro e non oltre il termine del 31.12.2012 i crediti vantati dai Comuni a titolo di ristoro ambientale e di anticipazione spese per conto della Regione Campania.

Articolo 10
"Responsabile dell' Accordo"

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma, di eventuali proroghe, modifiche, integrazioni e/o sostituzioni al presente sono svolti da un Comitato (di seguito Soggetto) presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia di Napoli, composto da n. 6 membri:

- Rappresentante nominato dalla Regione Campania,
- Rappresentante dalla Provincia di Napoli.
- Rappresentante della SAP. NA.
- Presidente del Tavolo dei Comuni dell'Area Nolana.
- n. 2 sindaci nominati dai Comuni firmatari del presente accordo scelti tra i medesimi.

Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
- c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione annuale che deve essere presentata alle parti;
- d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione.
- e) assicurare la disponibilità, a tutti i soggetti sottoscrittori, delle informazioni di natura amministrativa, economica e finanziaria necessarie per la realizzazione degli obiettivi specifici del presente Accordo;
- f) assicurare la disponibilità, a tutti i soggetti sottoscrittori, delle informazioni di natura amministrativa, economica e finanziaria necessarie per la realizzazione degli obiettivi specifici del presente Accordo;
- g) garantire il coordinamento delle attività previste dall'Accordo nelle forme e con gli strumenti che saranno individuati dallo stesso Collegio;
- h) individuare e segnalare alle parti possibili procedure da attivare sui contenuti e le azioni specifiche previste dall'Accordo;
- i) assicurare che le parti rispettino gli impegni, da ognuna assunti nell'ambito delle rispettive competenze, così come riportati al precedente art. 3;
- l) segnalare, in generale, comportamenti delle parti firmatarie non coerenti con il conseguimento degli obiettivi specifici dell'Accordo.

Il collegio è sede per la soluzione di divergenze sui percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

La prima riunione del Collegio, nelle persone individuate dalle parti, è convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Napoli. Le successive riunioni, la sede ed i relativi ordini del giorno sono definiti di volta in volta dal Presidente del Collegio.

Articolo 11
"Disposizioni generali e finali"

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo di Programma ha un sostanziale effetto giuridico che è quello di obbligare le parti stipulanti, l'una verso l'altra, ad ottemperare agli impegni assunti con l'accordo stesso. L'obbligatorietà dell'accordo è confermata dall'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede la possibilità per le amministrazioni stipulanti di istituire forme di arbitrato, commissioni di vigilanza ed interventi surrogatori. Emerge che l'inosservanza degli impegni assunti costituisce inadempimento di obblighi vincolanti. In sostanza, i rimedi all'inadempimento di un soggetto sono i seguenti: l'impugnazione degli atti difformi alle prescrizioni dell'accordo vizati da eccesso di potere; l'arbitrato rituale; l'intervento sostitutivo, in seguito a verifiche del Collegio. I privati in quanto esterni all'Accordo, non possono far valere diritti soggettivi derivanti dallo stesso, ma solo impugnare l'atto di adozione innanzi al giudice amministrativo in caso di lesione di un interesse legittimo.
3. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione degli obiettivi strategici e specifici di cui al presente Accordo, o di un intervento previsto nei successivi accordi operativi, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
4. Il presente Accordo è immediatamente operativo e vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. La Regione Campania si obbliga a trasmettere il presente Accordo di Programma al Commissario Straordinario Vardè affinché lo stesso ne tenga debito conto nelle sue attività di competenza.

Il presente Accordo di programma seguirà quanto disciplinato dalla L. 241/90 e s.m.i.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

GRUPPO CONSILIARE - LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD

Prot. n. 249 del 23/05/2012

Consiglio Regionale della Campania

Alla Segreteria Generale

Prot. Gen. 2012.0011028/A

Del 23/05/2012 12.05.56

Da CR A SEROC

SEDE

**Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 79/BIS DEL
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ALL'ASSESSORE AI TRASPORTI
SEN. SERGIO VETRELLA**

Si trasmette in allegato l'interrogazione di cui all'oggetto a firma del consigliere Sergio Nappi.

Il consigliere regionale
On. Sergio Nappi

*Serv. Op. Corh.
23/05/12*



145/2/ART. 79
R-1.

Consiglio Regionale della Campania

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 79/BIS DEL
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ALL'ASSESSORE AI TRASPORTI

SEN. SERGIO VETRELLA

Il sottoscritto Consigliere Regionale, onorevole Sergio Nappi,

premesse

che la *Commissione consiliare per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi* con nota protocollo numero 60 del 2 febbraio del 2012, sottoscritta dal Presidente, Onorevole Nicola Caputo, ha formalmente chiesto all'Amministratore Unico della Autoservizi Irpini Spa di trasmettere copia del contratto che regola il rapporto di lavoro tra l'azienda e il Direttore Generale;

che con nota del 22/03/2012, protocollo n.02963/12 ricevuta lo stesso giorno ed acquisita al protocollo della succitata Commissione con numero 190, l'Amministratore Unico della Autoservizi Irpini Spa, ing. Angelo D'Amelio, ha rilevato che: "Essendo il rapporto di lavoro tra il Direttore Generale e l'Azienda di natura privatistica - tant'è che non vi è obbligo di pubblicazione - si ritiene che, per motivi di privacy, esso contratto non possa essere trasmesso";

che l'Autoservizi Irpini Spa è una società ad intero capitale regionale;

che stando alla copiosa giurisprudenza dei tribunali amministrativi l'accesso ai dati concernenti classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti corrisposti a lavoratori pubblici dipendenti è sempre ammesso perché prevalgono le esigenze di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, volte alla conoscenza dei criteri di distribuzione delle risorse pubbliche;

considerato

che la risposta dell'Amministratore Unico dell'Air viola il principio di trasparenza che dovrebbe essere alla base dell'attività amministrativa e gestionale di ogni organismo della Regione Campania, e costituisce un atteggiamento di inspiegabile e sospettosa chiusura che, non solo è ridicolo in sé, date le giustificazioni accampate, ma offensivo nei confronti delle istituzioni regionali e dei tanti lavoratori delle aziende di trasporto, costretti in questi ultimi mesi a stringere la cinghia a causa della crisi che ha colpito l'intero settore;

che il diniego opposto dall'Amministratore unico dell'Air, ing. Angelo D'Amelio, stride con la condotta che via via si è andata affermando nelle Istituzioni nazionali e nella Regione Campania per cui sono noti i compensi di deputati, senatori, ministri, sottosegretari, di tutti i manager e dirigenti che vengono pagati con i soldi dei contribuenti;

che i Consiglieri Regionali della Campania hanno recentemente comunicato i propri redditi rendendoli pubblici ed accessibili a chiunque;

che sul sito Internet della Regione Campania sono pubblicati i ruoli di tutti i dirigenti, i loro curricula, i relativi stipendi e salari accessori mentre ciò non è imposto ai dirigenti delle società partecipate della Regione i cui bilanci formano quello consolidato della Regione Campania;

che dato il comportamento dell'ing. Angelo D'Amelio, i cittadini campani, la Commissione Trasparenza della Regione Campania e tutte le altre istituzioni regionali, non possono conoscere a quanto ammonta lo stipendio del Direttore Generale dell'AIR di Avellino;


che è evidente che quello dell'Amministratore Unico dell'Air è un atteggiamento di immotivata, ingiustificata e sconcertante reticenza che genera più di un sospetto;

chiede

di conoscere a quanto ammontano i compensi annui ricevuti a vario titolo dal Direttore Generale della Autoservizi Irpini di Avellino; se il Presidente e l'assessore interrogati non ritengano, alla luce di un atteggiamento di sospettosa reticenza, di dover disporre una accurata ispezione al fine di verificare come l'Amministratore Unico di detta azienda dispone delle risorse dei contribuenti campani; se il Presidente interrogato non ritenga di dover informare l'Autorità Giudiziaria per l'omessa comunicazione dei dati richiesti dalla Commissione consiliare per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.

Napoli, 23 maggio 2012

On. Sergio Nappi





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

GRUPPO CONSILIARE - CALDORO PRESIDENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0011029/A

Del 23/05/2012 12 13 33

Da CR A SEROC


Prot. n. 94 del 23.05.2012

Alla Segreteria Generale

SEDE

Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 79/BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ON. STEFANO CALDORO

Si trasmette in allegato l'interrogazione di cui all'oggetto a firma del consigliere Giovanni Fortunato.


IL PRESIDENTE
ON. GENNARO SALVATORE

*Scav. G. Fortunato
23/05/12 e*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

GRUPPO CONSILIARE - CALDORO PRESIDENTE

146/2 | 9851
R

Prot. n. 94 del 23/05/2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0011029/A

Del 23/05/2012 12.13.33

Da CR A SEROC

Alla Segreteria Generale

SEDE

Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 79/BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ON. STEFANO CALDORO

Si trasmette in allegato l'interrogazione di cui all'oggetto a firma del consigliere Giovanni Fortunato.


Il consigliere regionale
On. Giovanni Fortunato

*Sec. Dir. Conf.
23/05/12*



**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 79/BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

AL. COMMISSARIO AD ACTA PER LA SANITÀ

ON. STEFANO CALDORO

Il sottoscritto Consigliere Regionale, Giovanni Fortunato,

premessò

che il dott. Iannicelli Edmondo, ricoprente incarico politico nelle vesti di Sindaco del Comune di Ispani - prov. di Salerno a far data dal 1.04.2010, ricopre a tutt'oggi doppio incarico nella sanità pubblica: dal 1° gennaio 2010 è Direttore di Struttura Complessa con incarico di Direttore Amministrativo del P.O. di Polla / Sant'Arsenio e dal 7 gennaio 2010 ricopre l'incarico di Coordinatore delle attività amministrative ospedaliere e territoriali, afferenti la disciolta ASL SA/3 di Vallo della Lucania;

che il dott. Iannicelli Edmondo, è Coordinatore delle Attività Istituzionali ambito ex ASL SA3 con disposizione n. 157 dell'8 gennaio 2010 del Commissario Straordinario.

che occorre verificare se in base all'art. 60 comma 1 punto 8) T.U. Enti Locali, sussistano i presupposti per le condizioni di compatibilità con le cariche amministrative ed il mandato elettorale rivestito dal suddetto;

che occorre provvedere, qualora risulti svolto solo uno degli incarichi su esposti, ai provvedimenti conseguenziali, primo fra tutti quello rivolto al recupero dell'indebito compenso versato per la funzione, di fatto, mai svolta;

che occorre provvedere, qualora ne risulti incompatibilità, ai provvedimenti conseguenziali.

chiede

- di conoscere quali compensi, e a che titolo, il dott. Iannicelli Edmondo ha percepito da gennaio 2010 sino ad oggi per la funzione e gli incarichi svolti all'interno della ex ASL SA3, evidenziandosi l'impossibilità di ricoprire contemporaneamente doppio incarico, quello di Direttore Amministrativo c/o gli uffici del P.O. di Polla / Sant'Arsenio e quello di Coordinatore delle attività amministrative ospedaliere e territoriali c/o gli uffici di Vallo della Lucania, e svolgendone di fatto solo uno, quello incardinato presso gli uffici amministrativi con sede in Vallo della Lucania.

Napoli, 23 maggio 2012

On. ing. Giovanni Fortunato